



**CONVENZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE ED AGGREGATE E DEI SUOI TESSERATI**

**PERIODO DAL 31.10.2017 AL 31.08.2021**

**COMPAGNIA CATTOLICA ASSICURAZIONI POLIZZA INFORTUNI NR. 00230131000510 POLIZZA RCT NR. 00230132000059**

1. Introduzione Normativa specifica per tutti gli Assicurati Paralimpici: saranno operanti le prestazioni nella tabella lesioni all'Allegato A / Tabella B di cui al Decreto del 06-11-2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03.02.2012, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.
2. Lesioni legamentose di accrescimento: nella precedente convenzione l'indennizzo a termini di polizza era previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Nella nuova convenzione è stato precisato che per casi di cartilagini di accrescimento ancora "aperte", certificate, per le quali l'intervento chirurgico deve obbligatoriamente essere posticipato, il sinistro sarà comunque liquidato anche senza l'intervento chirurgico.
3. Azzeramento franchigia IP Atleti Nazionali: nella precedente convenzione per la sola categoria Atleti Nazionali e solo per gli infortuni occorsi durante le convocazioni nazionali, le franchigie previste, sia sulla garanzia IP che su quella di Rimborso Spese mediche, si intendono annullate. Nella nuova convenzione la franchigia si intende annullata sempre.
4. Cumulabilità indennizzo: Ai fini della Sezione RCT, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente convenzione, la garanzia opererà con una franchigia pari all'importo liquidato dalla Sezione Infortuni.
5. Persone non assicurabili: La nuova convenzione prevede che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV e non anche quelle che lo sono state.
6. Si intendono assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
7. Per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296, alla quale verrà applicato il massimale di riferimento.

8. FORMULE INTEGRATIVE

A) **INTEGRATIVA BRONZE Rimborso Spese Mediche**

Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del capitolato di gara, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la Società riconosce: Sezione Rimborso Spese Mediche – il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata di Euro 500,00, le spese sostenute a seguito infortunio come disciplinato all'art. 79 della presente convenzione.

*Premio lordo Euro 15,00 pro capite*

B) **INTEGRATIVA SILVER**

Invalidità Permanente – Rimborso Spese Mediche

Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolato di gara, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la Società riconosce:

Sezione Infortuni – Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP ad Euro 120.000,00. Sezione Rimborso Spese Mediche – il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata di Euro 1.000,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all'art. 79 della presente convenzione.

*Premio lordo Euro 25,00 pro capite*

C) **INTEGRATIVA GOLD**

Invalidità Permanente – Rimborso Spese Mediche

Relativamente a quanto previsto nella Sezione I Infortuni del presente capitolato di gara, resta convenuto che all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la Società riconosce:

Sezione Infortuni – Aumento delle somme assicurate caso Morte ed IP ad Euro 160.000,0. Sezione Rimborso Spese Mediche – il rimborso fino alla concorrenza della somma assicurata di Euro 2.000,00 per le spese sostenute a seguito di infortunio come disciplinato all'art. 79 della presente convenzione.

*Premio lordo Euro 35,00 pro capite*